Sentenza n. 132/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo — Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Primo referendario relatore

Sabrina Facciorusso — Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23906** del registro di Segreteria, promosso

da

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28 Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

- ***Attore*** -

nei confronti di

1) FILICE FIORE (FLCFRI86L12H501B), nato a Roma il 12.07.1986 e residente San Lorenzo del Vallo (CS) – contrada Fedula SC,

- ***Contumace***

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Data per letta nella pubblica udienza del 12.06.2024 la relazione del Relatore, Primo referendario Carlo Efisio Marrè

Brunenghi, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, che concludeva come da verbale di udienza, nessuno comparso per il convenuto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **atto di citazione depositato in data 22.01.204**, la Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. FILICE FIORE per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di **euro 560.035,28=** a titolo di indebita percezione di fondi europei elargiti alla omonima ditta individuale in quanto:

a) Con lettera di finanziamento prot. n. 0260177 del 26.07.2012 era notificata, da parte di ARCEA, al sig. Filice Fiore, la concessione di un contributo di €. 586.302,28 riferita alla domanda di aiuto comunitario n. 94750668983 in relazione al PSR 2007-2013 successivamente riprogrammato nel PSR 2014-2020;

b) L'azienda Fiore ha accettato il contributo (sottoscrizione per accettazione prot. n. 0281390 del 21.08.2012);

c) L'Amministrazione autorizzava l'erogazione del contributo in due tranches:

- €. 280.198,62= a seguito di presentazione di comanda di pagamento di anticipazione n. 94751798169 corredata di polizza fideiussoria n. 441476-92-069-CS della Elba Assicurazioni Spa per la misura 121;

- €. 279.836,66= a seguito di presentazione di domanda di pagamento del primo SAL n. 94752099989.

L'attore argomenta che l'azienda non ha realizzato tutti gli investimenti di progetto approvati e nei tempi stabiliti, sicché con la nota prot. SIAR n. 0369745 del 07.12.2015 ha notificato al Filice l'avvio del procedimento di revoca del beneficio concesso e di decadenza totale della domanda di aiuto concedendo 10 gg di tempo per eventuali controdeduzioni o per la restituzione della somma di €. 586.302,28= medio tempore concessa.

Con decreto n. 5596 del 01.06.2018, il Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ha disposto la revoca del beneficio concesso alla ditta Filice Fiore, stabilendo altresì la decadenza dalla domanda di ammissione all'aiuto n. 94750668983 e disponendo il recupero dell'importo già indicato a carico delle connesse domandi pagamento.

La motivazione alla base del provvedimento di revoca è il mancato rispetto della tempistica per la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento.

Tenuto conto del recupero parziale, la domanda azionata dal Pubblico Ministero ammonta ad €. 560.035,28=

In **diritto**, l'attore ha rilevato l'esistenza di tutti i requisiti fondanti la responsabilità amministrativa a carico del Filice Fiore (rapporto di servizio, fatto, danno, nesso causale, dolo).

Non essendo pervenute deduzione difensive, l'invitato a dedurre è stato chiamato in giudizio.

2. Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito.

3. All'**udienza del 12.06.2024**, nessuno comparso per il convenuto, il Pubblico Ministero ha discusso la causa riportandosi in toto all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.

Indi la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve anzitutto essere dichiarata la **contumacia** del convenuto.

Ed infatti risulta *ex actis* che l'atto di citazione è stato a lui correttamente notificato nei termini insieme col decreto di fissazione dell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante avviso di deposito presso la casa comunale del comune di residenza senza che lo stesso atto sia stato dal destinatario ritirato nei 10 gg. successivi, di tal che la notifica si è perfezionata il 12.02.2024, come attestato dall'ufficiale notificante.

All'udienza odierna per il convenuto nessuno è comparso e quindi il Collegio, prendendone atto, deve dichiararne la contumacia ai sensi dell'art. 93, commi 1 e 5 c.g.c.

2. Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento integrale.

Giova anzitutto dare seguito alla consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità circa l'esistenza *in subjecta materia* della giurisdizione contabile.

Non vi sono dubbi sul fatto che il privato, ancorché in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, nel

momento in cui avanza una domanda di aiuto comunitario, e ottiene per questo un contributo pubblico, si inserisce *ipso facto* nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici primari attraverso la percezione di tale somma di denaro a ciò destinata, di matrice comunitaria e che entra, per effetto della richiesta e dei suoi presupposti legittimanti, nei quadri economici nazionali incidendo sui bilanci della pubblica amministrazione (ex pluribus, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 354/2022; Sez. Sicilia, n. 27/2023; Sez. Basilicata, n. 57/2023; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 22/2023).

Di conseguenza, nemmeno possono esserci dubbi sul fatto che il privato, al di là della qualificazione formale, instaura con la pubblica amministrazione quella **relazione di servizio** che funge da **causa occasionale e necessaria del verificarsi del danno** e momento fondativo della sua propria responsabilità erariale.

Fatta questa premessa, l'attività istruttoria condotta dal Pubblico ministero, e che ha trovato puntuale riscontro negli atti di causa, ha fatto emergere quanto segue:

- L'azienda Filice Fiore, a seguito di domanda di aiuto n. 94750668983, collocata in posizione utile in graduatoria, ha ricevuto (**nota prot. n. 0260177 del 26.07.2012**) il provvedimento di concessione del contributo di euro 586.302,00 per un progetto rinveniente dal OSR 2007-2013 e trascinato nella nuova programmazione 2014/2020 la misura 121 del PSR

Calabria 2007-2013 (ammodernamento aziende agricole) successivamente trascinato sul PSR 2014-2020 (**Docc. 7 e 11 allegati alla citazione**);

- Il provvedimento de quo, che prevedeva espressamente la decadenza dal contributo in caso di tardata o parziale esecuzione del progetto per il quale erano previsti 12 mesi (salva concessione di proroga), è stato debitamente firmato per accettazione dall'azienda Filice Fiore (**nota prot. n. 0281390 del 21.08.2012: Doc. 11, All.1**);
- Arcea, ente erogatore, ha disposto il pagamento in due tranches: quanto a euro 280.198,62= a seguito di presentazione di domanda di pagamento di anticipazione n. 94751798169 (corredata di polizza fideiussoria n. 441476-92-069-CS della Elba Assicurazione Spa; quanto a euro 279.836,66= a seguito della richiesta di pagamento del primo SAL n. 94752099989 (**Doc.3**);
- Stante la mancata realizzazione nei tempi stabiliti degli obiettivi programmati e finanziati (termine finale: 21 febbraio 2014), la Regione Calabria accettava la richiesta di proroga al 21.8.2014, presentata dall'interessato dopo la liquidazione del primo stralcio, dopodiché sopravveniva una proroga fino al 30.10.2014 (cfr. **Doc.11 All. 2 e 3**)
- Quindi, con **nota prot. n. 0369745 del 07.12.2015** — era avviato, ai sensi dell'art. 7 e ss. della l n. 241/90, il procedimento di revoca del beneficio concesso, con termine di legge

al Filice per eventuali controdeduzioni o, in alternativa, per la restituzione della somma dovuta di euro 560.035,28= quale contributo percepito a titolo di anticipazione percepita e non compensata, e di I SAL (**Doc.11 All. 6**);

- Non essendo pervenute né le controdeduzioni né la restituzione dell'importo ingiunto, il Dipartimento della Regione Calabria competente, dopo aver atteso la scadenza di due proroghe del termine per la presentazione della domanda di saldo al 31.12.2016 ed al 30.10.2017 (**Doc.11 All.4 e 5**) emetteva il **decreto n. 5596 del 01.06.2018** di revoca totale del contributo concesso **(Doc.11 All. 7**).

Merita essere osservato che il convenuto si è consapevolmente sottratto ad un preciso obbligo cui, sottoscrivendo per accettazione il finanziamento concessogli, si era vincolato. Ed infatti, alla pagina 3 del documento di accettazione del finanziamento (**Doc. 11 All.1**) è espressamente previsto e prescritto che "*il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo o dalla data di ricezione del nuovo quadro economico dell'investimento, nei casi in cui questo abbia subito modifiche in sede istruttoria della domanda di aiuto. Ferme restando le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni, il mancato rispetto delle scadenze previste potrà comportare la decadenza totale e la revoca del contributo*".

Non solo. Risulta sempre ex actis che, oltre alla proroga al

21.08.2014 (concessa con DDG 98865 del 20.3.2014: **Doc.11 All.2**), la ditta Filice ha beneficiato di ulteriori proroghe generali che il Dipartimento regionale competente ha via via emanato per scongiurare il rischio di disimpegno, da parte della Comunità europea, delle risorse assegnate al PSR e non utilizzate. Tali provvedimenti sono stati: la nota dirigenziale 0286772 del 15.09.2014 che ha prorogato tutto il PSR al 30.10.2014 (**Doc. 11 all. 3**), il DDG n. 14477 del 23.11.2016 (**Doc.11 all. 4**) che ha prorogato tutto il PSR 2007/2013 al 31.12.2016 e, infine, il DDG n. 9983 del 12.09.2017 al 30.10.2017 (**Doc.11 all. 5**) che ha prorogato tutto il PSR 2014/2020 al 31.12.2017.

Alla luce di queste considerazioni, non si possono nutrire dubbi sulla sussistenza della **condotta antigiuridica e dolosa del convenuto**, concretatasi nel mancato rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi finanziati, tanto di ordine generale che gli aveva concesso un limite ultimo al 31.12.2017, quanto quella speciale cui si era vincolato sottoscrivendo per accettazione il finanziamento, con termine ultimo prorogato la prima volta in seguito a sua istanza al 21.08.2014, sia connotata da dolo intenzionale volto a eludere gli obblighi di legge, in **nesso causale diretto con il danno contestato** e consistente nella somma indebitamente elargita che, per quanto detto, espone tutta la comunità amministrata in posizione debitoria rispetto alla Comunità europea e di cui, pertanto, il Filice Fiore deve essere condannato alla restituzione in favore di Arcea quale ente

erogatore della somma. In particolare, va evidenziato che il pagamento del contributo predetto concretizza **danno erariale** in quanto, a parte la decadenza dal beneficio e la debenza civilistica della restituzione, non risulta in atti in alcun modo che il convenuto abbia completato il progetto finanziato dopo la liquidazione del primo SAL, anzi deve presumersi che quest'ultimo sia rimasto fermo al primo SAL, in quanto non risultano nuove domande di liquidazione di nuovi SAL o di saldo fino alla revoca del 2018 (benché vi fossero state nuove proroghe ex lege); e la mancata esecuzione del progetto finanziato priva di titolo la dazione dell'aiuto comunitario, cagionando (oltre alla decadenza dal beneficio suddetta) il danno erariale.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, il convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno, nella misura pari al contributo concesso di € 560.035,28.

3. Alla somma predetta (euro 560.035,28) vanno aggiunti la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e, alla somma così rivalutata, gli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,

definitivamente pronunciando:

- Dichiara la contumacia di FILICE FIORE;
- Condanna FILICE FIORE al risarcimento del danno di euro 560.035,28= in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna FILICE FIORE alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario che vengono liquidate come da nota segretariale a margine della sentenza.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

Il Relatore	Il Presidente
Carlo Efisio Marre' Brunenghi	Luigi Cirillo
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria in data 03/06/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 23906

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00
n.1 copia predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n.1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 20,67
NOTIFICHE		€ 53,25
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 48,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18
DICONSI EURO TRECENTOSETTE/10		**€ 307,10**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente